

essi discesa alle ristrettissime proporzioni di un consumo di lusso. Ora ognuno sa che le consumazioni di lusso non dischiudono mai una sorgente molto abbondante di rendita per le finanze. E questa verità diviene ognora più evidente e più certa, quando si rifletta che appunto una imposta di questa natura applicata alle nostre provincie viene a colpire comuni, laddove non si incontrano grandi centri di popolazioni o di ricchezza. Anche una volta, è incomportabile, non giustificabile un'imposta cui manchi la base della materia imponibile.

Come vede la Camera, io ho più particolarmente parlato delle provincie liguri orientali che conosco perfettamente o meglio di altre. Se non che, spettatore del danno gravissimo che esse risentono dal peso veramente enorme, onde in grazia del canone gabellario sono accasciate ed oppresse, io sono molto disposto ad aggiungere fede ai lamenti che per le ragioni medesime, vengono sollevati dalle altre provincie dello Stato, e ad alcune delle quali fece ieri allusione l'onorevole Tegas.

Ond'è che, sia per causare il rimprovero di patrocinare interessi puramente locali ed egoistici, e sia per essere giusto inverso di tutti, io chiedo che la diminuzione da me proposta in lire 300,000, vada a beneficio di tutte quelle provincie dello Stato che già profittarono di quella che fu loro concessa pel corrente anno 1853, e sia ripartita fra loro, seguendo le stesse norme.

Aggiungerò una sola parola. Avuto riguardo alle ragioni dalle quali va sostenuta la proposta che ho fatta, parmi che essa non possa meritare nota d'essere immoderata ed eccessiva, anche tenuto conto delle strettezze in che versano le finanze dello Stato. Quelle ragioni appaiono suggerite da giustizia evidentissima, incontestabile, e la giustizia è primo, è supremo dovere dei legislatori e dei Governi. Il perchè io confido che e il Ministero e la Camera vorranno fare buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di sottoporre loro, e che io vivamente li prego di volere adottare.

GARIBALDI. Mi permetta la Camera che, alle osservazioni svolte dal mio collega l'onorevole Solari, io ne aggiunga qualcun'altra per dimostrare sempre più la ragionevolezza della proposta che abbiamo inoltrata alla Camera.

Io premetto che crederei assolutamente mancare al mio mandato se, in occasione che viene in discussione la proposta di questo balzello, prescindessi dal parlare, in quanto che prevedo che sgraziatamente sarà giuocoforza di inscrivere ancora nel bilancio del prossimo anno questa gabella; dico sgraziatamente, perchè io ho la fidanza di avere consentiente il Ministero e la Camera, giacchè il Ministero e la Camera non possono dissentire che il modo d'esazione di questa tassa nel metodo, colle norme, nelle proporzioni sin qui seguite, è il fonte di gravi, di continui reclami, è la sorgente disgraziata di danni immensi, incalcolabili nella maggior parte dei municipi dello Stato.

Non sarà fuori di proposito il qui ricordare che la legge del 2 gennaio 1853, causa di tante doglianze, portava all'articolo 25 l'espressa condizione: « che i comuni,

esausto che avessero ogni tentativo di rimborso delle quote del canone ad essi imposte, o col mezzo dell'abbonamento, o col mezzo dell'esercizio, potevano essere autorizzati a sopperire alle dette quote di canone o con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge, escluso sempre quello delle sovrimposte sulle contribuzioni dirette. »

La giustizia di questa decretata esclusione non ha bisogno di essere dimostrata, giacchè si appalesa evidente e manifesta da per sé.

Ma rimpetto alle disposizioni del precedente articolo 23 di questa stessa legge, che volle annoverata la quota del canone imposta ai comuni fra le spese obbligatorie e da esigersi nei modi e coi principii degli altri tributi diretti; rimpetto all'assoluta deficienza di mezzi propri o degli altri mezzi autorizzati dalla legge, qual fu la conseguenza per un numero esorbitante di comuni? Per una ragione che non ammette replica, perchè cioè non avevano mezzi di pagare, perchè assolutamente difettavano di tutti questi mezzi.

Nel mentre il Governo dovette così piegare alla eloquenza persuasiva dei fatti, egli fu costretto a proporre, e venne quindi sancita la legge del 27 aprile 1854, colla quale si riduceva di un quinto, a partire dal 1° gennaio 1854, il canone fissato con legge 2 gennaio 1853.

Sgraziatamente il compenso di questa magra, di questa insufficiente diminuzione fu con larga usura compensata coll'articolo 8 di questa legge; con questo articolo si rivecava la provvilissima eccezione, la proibizione stabilita di valersi della sovrimposta per sopperire a questa deficienza, si incettava sostanzialmente la legge.

Da questa abrogazione ne nacque il triste risultato che la maggior parte dei comuni dovette tradurre questa gabella in un aumento della sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Di qui prendono origine quelle lunghe litanie di reali decreti che voi leggete tutti gli anni nella Raccolta delle leggi, i quali autorizzano i comuni ad oltrepassare il limite ordinario assegnato per la sovrimposta.

Ho detto che la diminuzione accordata colla legge del 27 aprile 1854 fu magra, fu insufficiente, e lo prova la necessità in cui si vide ora posto il Governo colla legge che approvava i bilanci dello scorso anno di consentire una diminuzione di lire 105,000 per la quota assegnata alla città di Genova, di lire 80,000 alla provincia di Genova, di lire 14,000 a quella di Bobbio. E finalmente una diminuzione di lire 150 mila a beneficio di tutte le provincie dello Stato.

Ora, malgrado queste nuove diminuzioni, voi tutti sapete che se i reclami non sono cresciuti, non sono al certo diminuiti; conviene dunque rassegnarsi alla dolorosa conseguenza che il male perdura tuttavia; che il rimedio appertato non è certo bastevole; che è necessario che il Governo, che il Parlamento pongano un riparo a tanto male.

Signori, non è la cifra di lire 6,170,690, che si ritrae da questa gabella, che schiuda il fonte di tante opposi-